

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1736 del 08/06/2016
Oggetto	REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 art. 36 Procedimento MO16A0007 (ex 7416/S) CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, MEDIANTE POZZO DA PERFORARE, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI MARANELLO (MO) località Torre Maina Via Nuova Estense.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1783 del 08/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno otto GIUGNO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 36

Procedimento M016A0007 (ex 7416/S)

**CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA, MEDIANTE POZZO DA PERFORARE, PER USO
IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI MARANELLO (MO) - località
Torre Maina - Via Nuova Estense.**

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 2326 del 22/12/2008, n. 1985 del 27/12/2011, n. 963 del 15/7/2013 e n. 65 del 2/2/2015;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che:

- con istanza in data 16.02.2016, registrata al protocollo n. PG.2016.0097998 in pari data, il Sig. Barone Enrico, nato a Sassuolo (MO) il 21.05.1985 e residente a Torre Maina di Maranello in Via Fondo Val Tiepido, 95, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo da perforare, su terreno di sua proprietà, identificato sul foglio 31 mappale 113 del N.C.T. del Comune di Maranello (MO), in Via Nuova Estense, località Torre Maina, per uso "irrigazione agricola", con una portata massima di litri/sec. 1,5 e per un quantitativo prelevabile massimo di mc/anno 864,00;
- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

ACCEERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

ACQUISITO, con protocollo n. PG.2016.0143877 del 03/03/2016, il parere favorevole della competente Autorità di Bacino del fiume Po, che, per l'uso richiesto, raccomanda il risparmio della risorsa idrica, da attuarsi preferibilmente con l'utilizzo di efficienti tecniche di irrigazione;

VERIFICATO che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

VERIFICATO, inoltre, che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto:

- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a €. 250,00;
- a corrispondere in un'unica soluzione gli importi dei canoni dovuti per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

RITENUTO, pertanto,

- che, sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato

motivi ostativi di pubblico interesse, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 possa essere rilasciata per la durata di cinque anni dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel parere espresso nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di autorizzare il Sig. Barone Enrico, nato a Sassuolo (MO) il 21.05.1985 e residente a Torre Maina di Maranello in Via Fondo Val Tiepido, 95, C.F. BRN NRC 85E21 I462T, fatti salvi i diritti di terzi, alla perforazione del pozzo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Maranello (MO), località Torre Maina - Via Nuova Estense, che sarà realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenenti nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione;
- b) di rilasciare al medesimo Sig. Barone Enrico, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Maranello (MO), per uso "irrigazione agricola", con una portata massima pari a l/s 1,5 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 864,00 - **Proc. MO16A0007 (ex 7416/S)**;
- c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti della Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti della Struttura concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di stabilire che **la concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è valida per cinque anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento;**
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
 - degli importi dei canoni dovuti per tutta la durata della concessione in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, come indicato nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- g) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;

- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- h) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canone e per il deposito cauzionale;
- i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- j) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
- k) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- l) di rendere noto che il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133,c.1 b) e s. m., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato digitalmente

Allegato A

Prescrizioni per esecuzione della perforazione del pozzo

Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche della Perforazione

1.1 Il punto della perforazione è previsto in comune di Maranello (MO) - Loc. Torre Maina - Via Nuova Estense;

- coordinate catastali: foglio 31, mappale 113;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 647.633 Y= 927.450;

1.2 Caratteristiche tecniche dichiarate nella domanda:

- profondità massima di metri 30 dal piano campagna;
- colonna tubolare in cemento con diametro di mm 1000;
- il pozzo sarà equipaggiato con una elettropompa sommersa con una portata di esercizio di l/s 1,5;
- **I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.2.**

Art. 2 - Comunicazioni

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà comunicare a questa Struttura, tramite posta, fax (059 248750) o via PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni l'esito della ricerca mediante la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata in ogni sua parte, e una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Art. 3 - Prescrizioni tecnico-costruttive

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione

dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas , anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua e con l'ausilio di polimeri o bentonite.

3.4 Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovrà essere realizzata una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

3.5 Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

3.6 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.7 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.8 Nel caso in corso d'opera si rendesse necessaria qualsiasi variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone contestualmente comunicazione a questa Struttura e i lavori potranno essere ripresi solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

3.9 Dispositivo di misurazione

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006, **il concessionario ha l'obbligo dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua**

derivata/restituita, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a:

- SAC - ARPAE, Via Fonteraso n. 15 - 41121 Modena -

3.10 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Art. 4 - Osservanza di leggi e regolamenti

4.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, integrato e corretto con D. Lgs. 03.08.2009, n. 106, nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

4.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

4.3 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

4.4 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 5 - Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

ARPAE

S.A.C. - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita al Sig. BARONE Enrico - C.F.: BRN NRC 85E21 I462T, nato a Sassuolo il 21.05.1985 e residente a Torre Maina di Maranello in Via Fondo Val Tiepido, 95 - **Proc. M016A0007 (EX 7416/S)**

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 1,50 litri/sec.;
- quantitativo massimo prelevabile 864,00 m³/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione agricola di circa Ha 1.00.00 di terreno adibito ad ortaggi e frutta.

ART.3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

3.1 L'opera di presa è ubicata in comune di Maranello (MO) - località Torre Maina - Via Nuova Estense;

- coordinate catastali: foglio 31, mappale 113;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 647.633 - Y= 927.450.

3.2 Le caratteristiche dell'opera di presa dichiarate nella domanda sono le seguenti:

- colonna tubolare in cemento del diametro di mm. 1000;
- profondità m. 30,00 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa con portata di esercizio della potenza di kw 1,1 con portata di esercizio di l/s 1,5.

3.3 Le caratteristiche definitive e l'esatta ubicazione del pozzo saranno dettagliate nella scheda tecnica che il concessionario è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di perforazione, debitamente compilata e sottoscritta.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è assentita per cinque anni, dalla data di adozione della determinazione di cui è allegato il presente disciplinare, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della data della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che i canoni, il cui importo è inferiore o pari all'importo minimo iscrivibile a ruolo, devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione e non sono frazionabili.

6.2 La somma dei canoni così calcolati, per l'intera durata della concessione, è pari a **€ 40,50.**

6.3 Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare.

6.4 Resta salvo il versamento di eventuale conguaglio dovuto all'aggiornamento ISTAT dei canoni suddetti.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di **€ 250,00** da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà Incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART.8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006, **il concessionario ha l'obbligo dell'installazione di idoneo e**

tarato **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE** della portata e del volume di acqua derivata/restituita, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a:

ARPAE - SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI- Unità gestione Demanio Idrico - via Fonteraso n. 15 - 41121 Modena -

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questa Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

d) Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla

rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La SAC - ARPAE può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

- qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dalla Struttura ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.